

**La Presidente della Giunta regionale dell'Umbria**  
*Commissario delegato per la Protezione civile*  
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002)

**Ordinanza n. 126 del 26 novembre 2002**

**Oggetto:** Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria". Approvazione primo stralcio piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica.

**VISTO** l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002 n. 3230 recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria";

**VISTO** il Protocollo di Intesa per il superamento dell'emergenza idrica nel comprensorio Valdichiana - Trasimeno, sottoscritto tra la Regione Umbria e la Regione Toscana in data 19 settembre 2002;

**VISTI**, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 2 della citata Ordinanza n. 3230/2002 che, rispettivamente, dispongono che "Il Commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque", e che "Per la predisposizione del piano il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico con funzioni consultive";

**VISTA** la proposta di un primo stralcio del piano di interventi urgenti predisposta dal Comitato tecnico nominato dal Commissario delegato con Ordinanza n. 101 del 13 settembre 2002;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione di detta proposta di primo stralcio di piano che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002, deve essere successivamente trasmessa, per la presa d'atto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

**RITENUTO** altresì opportuno richiamare le disposizioni della citata Ordinanza n. 3230/2002 che individuano modalità e procedure per la realizzazione degli interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica, nonché dettare ulteriori precisazioni in argomento;

**ORDINA**

**Art. 1**

1. E' approvato il primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica previsto dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002 n. 3230, di seguito denominato "piano", così come proposto dal Comitato tecnico. Il piano è allegato alla presente Ordinanza alla lettera A) ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la presa d'atto di cui all'art. 2, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002.

## **Art. 2**

1. I soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi compresi nel piano, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002 e sono autorizzati, nei limiti necessari alla realizzazione degli interventi stessi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ad avvalersi delle deroghe individuate all'art. 9 della stessa Ordinanza n. 3230/2002.
2. Per quanto attiene alla progettazione e al collaudo dei lavori relativi agli interventi previsti nel piano, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare anche le seguenti procedure:
  - a. gli incarichi di progettazione devono essere affidati entro trenta giorni dalla presente Ordinanza. I progetti definitivi devono essere redatti entro novanta giorni dall'affidamento dell'incarico e presentati ai soggetti attuatori ed al Commissario delegato;
  - b. il Commissario delegato approva i progetti definitivi nei successivi trenta giorni, acquisendo intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, anche mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002;
  - c. i progetti esecutivi devono essere redatti e presentati ai soggetti attuatori nei successivi quarantacinque giorni dall'approvazione dei progetti definitivi; i soggetti attuatori approvano i progetti esecutivi entro quindici giorni dalla loro presentazione;
  - d. il collaudo degli interventi deve essere espletato non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dai soggetti attuatori e scelto nell'elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di cui alla L.R. 21 ottobre 1981, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

*La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.*

Perugia, 26 novembre 2002

L O R E N Z E T T I